

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, ORSENIGO, BONETTI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BIANCHINI, BORRI, CACCIA, CARELLI, CARLOTTO, CASATI, COLONI, COMIS, CORSI, DAL MASO, DE GENNARO, FALCIER, FERRARI BRUNO, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LAGANÀ, LA RUSSA, LATTANZIO, LEONE, MALVESTIO, MANCINI, MEMMI, MENEGHETTI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PASQUALIN, PATRIA, PELLIZZARI, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROSSATTINI, RUSSO GIUSEPPE, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SORICE, SULLO, VENTRE, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 6 novembre 1986

Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge pone l'attenzione sulla necessità di conseguire, mediante opportune azioni rivolte al mondo delle imprese di autoriparazione, una maggior sicurezza del parco veicoli circolanti nel territorio nazionale.

Troppo spesso il cattivo stato manutentivo dei veicoli diventa causa di sciagure in cui il peggior aspetto è la perdita di vite umane. A tal proposito l'Organizzazione mondiale della sanità sostiene che, in assenza di adeguati interventi, da qui al duemila 6 milioni di persone moriranno in seguito ad incidenti stradali e 350 milioni resteranno ferite. Le cifre dell'esodo 1986 sottolineano

anch'esse la necessità di interventi mirati: 29.800 gli incidenti, 1.180 i morti, 26.500 i feriti e tutto ciò nel breve volgere di 50 giorni con una media di 24 morti e 530 feriti al giorno.

Certamente lo stato di questi fatti non è esaustivamente risolvibile con un singolo provvedimento, soprattutto perché molteplici sono le cause che lo determinano.

Dobbiamo qui ricordare che i risultati di un'indagine della Comunità economica europea indicano in un buon 12 per cento la percentuale degli incidenti derivati da inefficienza degli automezzi. Si tratta di una percentuale chiaramente e dichiaratamente accertata, ma l'opinione comune

è che la buona parte dei casi di cause sconosciute o di malori improvvisi possa essere ascritta ad avarie meccaniche dovute a mancati controlli razionali e qualificati.

Gli autoriparatori — siano essi meccanici, carrozzieri o elettrauto — sono una ben sviluppata rete assistenziale che con le loro prestazioni garantiscono agli automezzi la continuità di quella sicurezza ed efficienza studiate e realizzate a monte dai costruttori di automezzi.

Agli autoriparatori è affidata quindi in buona misura la stessa sicurezza della strada e comunque anche il mantenimento del valore economico degli automezzi che sono loro affidati.

La proposta che presentiamo reca disposizioni idonee ad incidere positivamente sull'efficienza dei veicoli che nel nostro Paese circolano in circa 20 milioni di unità, in modo tale da eliminare una delle primarie cause dei sinistri stradali, definendo un quadro normativo che disciplini le prestazioni delle imprese che operano nel campo dell'autoriparazione e puntando alla loro qualificazione tecnica.

Stando ai dati dell'ultimo censimento, queste imprese sono in Italia 105.452 con una forza di 255.000 addetti, la loro tipologia gestionale e dimensionale va ascritta alla forma artigiana per oltre il 95 per cento dei casi con una media di occupati di 2,5 unità per impresa. È da sottolineare il fatto che il 47 per cento di imprese opera con un solo addetto ed il 25 per cento con due.

Di questa fascia di imprese, molte operano senza il necessario supporto di attrezzature specifiche indispensabili all'esecuzione a regola d'arte degli interventi riparativi e manutentivi, lasciando seri dubbi sulla loro qualità e quindi sulla sicurezza dei veicoli assoggettati al loro intervento. Per queste imprese, d'altro canto, è fortemente antieconomica la gestione di officine idoneamente attrezzate poiché il loro basso potenziale non ne consente l'ammortamento.

Oltre a questa realtà, comunque censita e conosciuta, esiste poi il sommerso

raccontato dalla miriade di dopolavoristi che operano abusivamente ed al di fuori di ogni criterio di professionalità, qualità delle prestazioni e garanzia per l'utenza.

Tale situazione turba e scoraggia le imprese professionalmente e strutturalmente dotate, che si trovano a subire una concorrenza sleale e, impotenti, assistono alla progressiva dequalificazione e deterioramento del mercato dei servizi di autoriparazione.

A causa della complessità tecnica della materia, l'utenza non è in grado di raggiungere l'educazione necessaria a privilegiare le imprese più professionalizzate determinando una naturale quanto utile selezione.

La diffusa sprovvedutezza dell'utenza, l'eccessivo spontaneistico proliferare di autoriparatori strutturalmente inidonei a garantire la qualità nella prestazione di un servizio tanto delicato e la necessità, già evidenziata, di rimuovere una delle maggiori cause dei sinistri stradali, richiedono l'intervento decisivo degli organi legiferanti.

Gli stessi operatori del settore e le loro organizzazioni di categoria da tempo auspicano l'emanazione di una normativa che definisca i corretti margini per l'esercizio della professionalità nell'autoriparazione in assonanza ed attuazione del principio sancito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che all'ultimo comma dell'articolo 2 recita: « L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali ».

In quasi tutti i paesi europei l'attività di autoriparazione è regolamentata e pertanto la nostra negligenza costituisce grave pregiudizio alla libera circolazione della professionalità a carico degli autoriparatori italiani. Va ricordato che il nostro è uno dei pochi paesi occidentali dove questa attività non sia controllata e verificata dalle pubbliche autorità.

In quasi tutti i paesi infatti, prima di affrontare questa attività, ci si deve sottoporre ad un periodo di tirocinio tale da far presumere l'acquisizione del minimo necessario apprendimento; ed è comunque indispensabile sottoporsi ad un esame per la verifica dell'idoneità conseguita.

La proposta che presentiamo tiene conto delle esperienze e delle normative degli altri paesi, dove per i lavoratori dipendenti è persino previsto un termine medio di quattro anni come minimo necessario prima di conseguire la necessaria qualificazione.

Riteniamo anzitutto di richiamare l'aderenza della nostra proposta ai dettati costituzionali, ed in particolare all'articolo 41 e all'articolo 117 per quanto attiene alle competenze regionali anche in adempimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Nel merito del provvedimento in proposta:

l'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge, classificando i rami di attività che richiedono distinte e specifiche professionalità e dotazioni tecniche; sono state identificate inoltre due classi di autoveicoli poiché diverse sono le attrezzature per la corretta loro manutenzione o riparazione;

l'articolo 2 prevede l'istituzione in forma decentrata del Registro delle imprese di autoriparazione, strumento che renderà esplicito il riconoscimento della professionalità, identificando inoltre sanzioni, divieti ed oneri per la sua tutela;

l'articolo 3 definisce i requisiti occorrenti alle imprese per ottenere l'iscrizione al Registro;

l'articolo 4 determina i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;

l'articolo 5 con l'istituzione della Commissione regionale per il Registro, rende soggetti attivi, della disciplina nel settore, le rappresentanze delle categorie interessate e degli enti con funzioni istituzionali;

l'articolo 6 chiama il Ministero dei trasporti e le sue strutture periferiche allo svolgimento di quelle funzioni « tecniche » necessarie a definire ed accertare i requisiti strutturali delle imprese, introduce inoltre il principio dell'assunzione di responsabilità dell'autoriparatore, logicamente conseguente al riconoscimento della sua professionalità ed a tutela dell'utente;

l'articolo 7 introduce una rilevante innovazione in materia di revisione dei veicoli, estendendo ed ampliando il tentativo effettuato dal Ministero dei trasporti con suo decreto ministeriale 30 gennaio 1986 recante « Ulteriori norme per la revisione 1986 dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ». L'obiettivo è di alleggerire di tale incombenza gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agevolando peraltro l'utenza, sottoposta ora a lunghe attese, per attribuire agli stessi uffici funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività di autoriparazione;

l'articolo 8 stabilisce le competenze regionali attinenti ai corsi di qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale;

l'articolo 9 attiene alle norme transitorie.

Onorevoli colleghi, la disciplina che noi sottoponiamo all'approvazione del Parlamento si impone ai fini di salvaguardare, in un quadro organico, condizioni di efficienza e tutela. Abbiamo il dovere di intervenire per difendere la professionalità del comparto ed accrescerla e, soprattutto, per garantire la sicurezza dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge intende disciplinare l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli o complessi a motore ivi compresi ciclomotori e macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

2. Si considerano attività di manutenzione e riparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione o ripristino di qualsiasi componente anche particolare dei veicoli identificati al comma 1. Sono escluse le attività di lavaggio, rifornimento carburanti, sostituzione olio lubrificante, filtro olio, filtro aria e commercio dei veicoli.

3. Ai soli fini di una miglior definizione, le attività di autoriparazione si distinguono in:

a) meccanica motoristica per veicoli con portata fino a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

b) carrozzeria per veicoli con portata fino a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

c) elettrauto per veicoli con portata fino a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

d) gommista per veicoli con portata fino a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

e) meccanica motoristica per veicoli con portata superiore a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

f) carrozzeria per veicoli con portata superiore a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

g) elettrauto per veicoli con portata superiore a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico;

h) gommista per veicoli con portata superiore a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico.

ART. 2.

1. È istituito presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano il registro delle imprese di autoriparazione composto da una sezione per ciascuna delle attività distinte al comma 3 dell'articolo 1.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito solamente alle imprese che siano iscritte in detto registro, ferme restando le norme relative alle vigenti autorizzazioni amministrative ed ogni altra norma riguardante la sicurezza pubblica, l'inquinamento, la prevenzione degli infortuni e comunque riferibile all'esercizio delle attività considerate nella presente legge.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta ad una o più sezioni in relazione all'attività effettivamente svolta e non ha facoltà di svolgere l'attività senza l'iscrizione alla pertinente sezione anche se iscritta in altre.

4. Le imprese iscritte al registro sono tenute al pagamento di una tassa di iscrizione da destinarsi alla copertura dei costi di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5, di tenuta del registro e delle operazioni di verifica e di controllo.

5. La cessione di pezzi di ricambio o parti di veicoli o complessi di cui all'articolo 1 necessari a garantirne la sicurezza, la stabilità ed il buon funzionamento può avvenire solo a favore dei soggetti iscritti al registro delle imprese di autoriparazione, previa presentazione dell'apposita attestazione di iscrizione.

6. Le regioni determinano con proprio regolamento le sanzioni da applicare a chiunque eserciti attività di autoriparazione senza essere iscritto nel registro istituito con la presente legge.

7. Le attrezzature, gli impianti e le utensilerie usate per detta illecita attività sono confiscati.

8. Nei casi di particolare gravità si procede alla sospensione o alla cancellazione dal registro.

9. Apposite sanzioni amministrative vengono inflitte dall'autorità regionale competente, o provinciale nel caso delle province autonome, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Dette sanzioni vengono graduate fino all'ammontare di lire cinque milioni in rapporto alla natura ed entità delle violazioni.

ART. 3.

1. Per l'iscrizione ad una o più sezioni del registro, i titolari delle imprese di autoriparazione debbono documentare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di spazi e locali, per i quali il richiedente abbia già ottenute le autorizzazioni amministrative prescritte in relazione al loro uso, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature per l'esercizio dell'attività;

b) dotazione di attrezzature e strumentazioni pertinenti l'attività come indicate ai sensi del seguente articolo 6;

c) indicazione di un responsabile tecnico, anche nella figura del soggetto titolare, per ciascuna delle attività per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione, in possesso dei requisiti di qualifica di cui al seguente articolo 4.

2. La perdita di uno o più di tali requisiti comporta la cancellazione dal registro.

ART. 4.

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3

deve essere in possesso, in via alternativa, dei seguenti requisiti di qualifica:

a) svolgimento dell'attività come operaio qualificato per almeno quattro anni alle dipendenze di un'impresa del ramo corrispondente; tale periodo può essere ridotto a un anno qualora il soggetto abbia conseguito titoli di studio a carattere tecnico attinenti all'attività;

b) svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno (800 ore) oppure da un anno di inserimento in azienda presso un'impresa del comparto come operaio qualificato;

c) diploma di laurea in materia tecnica attinente all'attività.

2. Programmi e modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 1 sono definiti ai sensi dell'articolo 8.

3. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa al registro delle ditte, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione a detto Albo l'imprenditore artigiano deve essere in possesso personalmente dei requisiti tecnico-professionali e l'accertamento di questi viene espletato dalle commissioni provinciali per l'artigianato secondo le funzioni attinenti alla tenuta dell'albo di cui agli articoli 7 e 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Negli altri casi l'accertamento viene espletato secondo le rispettive funzioni dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità a quanto previsto dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ai fini dell'iscrizione al Registro delle ditte.

4. Nel caso che l'impresa di autoriparazione abbia veste societaria di qualsiasi tipo, i requisiti professionali di cui al presente articolo si intendono riferiti alla persona fisica del responsabile tecnico designato.

5. L'attività di autoriparazione può essere svolta anche con carattere strumentale o accessorio nell'ambito di una impresa di più vasta attività, ivi comprese le concessionarie di case automobilistiche e le imprese esercenti attività commerciale; anche in tal caso, fermi restando i requisiti professionali di cui al presente articolo, deve essere designato un responsabile tecnico.

ART. 5.

1. Presso ogni regione e provincia autonoma viene istituita con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale la commissione per il registro delle imprese di autoriparazione composta da:

a) l'assessore ai trasporti o suo delegato che ne assume la presidenza;

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha sede nel capoluogo della regione;

c) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

d) cinque autoriparatori in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati con riguardo alle attività di cui all'articolo 1;

e) un rappresentante della organizzazione dei consumatori maggiormente rappresentativa sul territorio regionale.

2. È di competenza della commissione provvedere:

a) all'accoglimento delle domande di iscrizione al registro;

b) agli accertamenti sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

c) al rilascio dell'attestazione di iscrizione al registro con specifica delle sezioni di attività per le quali l'impresa di autoriparazione sia stata riscontrata idonea;

d) alla cancellazione dal registro di quelle imprese che perdano i requisiti per l'iscrizione;

e) all'attuazione di studi, ricerche e provvedimenti per la miglior disciplina dell'autoriparazione;

f) alla proposta di sanzioni da applicarsi in casi di inadempienza alle disposizioni della presente legge e sue successive modificazioni ed integrazioni eventuali, che sono adottate dalle autorità regionali o provinciali competenti.

3. I criteri di formazione della commissione e le modalità di funzionamento nonché le modalità di tenuta del registro vengono determinati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il decreto di istituzione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 6.

1. Per l'esercizio di ciascuna delle attività distinte al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro dei trasporti indica con decreto, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, le attrezzature e le strumentazioni in dotazione obbligatoria alle imprese al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte degli interventi, e provvede ad integrare periodicamente tali disposizioni tenendo conto dell'innovazione tecnologica sui veicoli e sulle attrezzature per la loro riparazione e manutenzione.

2. Gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione eseguono l'accertamento del possesso delle attrezzature e strumentazioni, nonché di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo necessario a conferire i requisiti di idoneità, presso le imprese di autoriparazione indicate dalla commissione di cui all'articolo 5, fornendone le risultanze alla stessa commissione.

3. Lo stesso Ministro dei trasporti determina con decreto, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, le garanzie che l'impresa

di autoriparazione è tenuta a prestare in ordine agli interventi eseguiti specificandone la qualità ed indicando i termini di garanzia.

4. I decreti di cui al presente articolo debbono essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Fra le imprese iscritte a tutte le sezioni del registro di cui all'articolo 2 afferenti una stessa classe di veicoli, gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 5, identificano quelle idonee cui affidare in concessione la revisione generale o parziale dei veicoli secondo i requisiti indicati dal Ministero dei trasporti in ordine al possesso e mantenimento dei requisiti tecnici di idoneità delle imprese.

ART. 8.

1. Le regioni sono tenute a predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione professionale, previsti dall'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9, secondo criteri di omogeneità ed uniformità a livello nazionale di concerto con le organizzazioni più rappresentative di categoria, in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. A tale fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede con decreto, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative di categoria, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove d'esame.

3. Le regioni hanno facoltà di istituire ed autorizzare i corsi e gli esami previsti

dalla presente legge anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

ART. 9

1. Per il primo periodo di applicazione della presente legge, le commissioni di cui all'articolo 4 provvedono ad iscrivere d'ufficio nelle pertinenti sezioni del registro tutte le imprese di autoriparazione che come tali risultino già iscritte al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo delle imprese artigiane.

2. Entro sei mesi dall'insediamento della commissione le imprese debbono documentare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

3. Nei casi in cui i periodi già maturati di prestazione di lavoro subordinato qualificato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, siano inferiori ai termini ivi previsti, i soggetti tenuti ad acquisire i relativi requisiti professionali debbono frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato apposito attestato di frequenza utile al fine dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2.